

**RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE
DELLA CONVENZIONE N. 124/1965 - Anno 2011**

**Esame medico degli adolescenti
(Lavori sotterranei)**

In merito all'applicazione, nella legislazione nazionale e nella pratica, della Convenzione in esame e, in particolare, alle variazioni intervenute nel periodo intercorso dall'invio dell'ultimo rapporto, si conferma quanto già indicato nel precedente rapporto e si richiama quanto più dettagliatamente rappresentato nel rapporto sull'applicazione della Convenzione n.77/1946 per quanto attiene specificamente agli aspetti relativi agli esami medici e, più in generale, alla tutela della salute e sicurezza dei minori.

Si ritiene opportuno aggiungere che, come già espresso nella Convenzione citata, sull'argomento della tutela della salute e della sicurezza di TUTTI i lavoratori, un importante mutamento, sul piano normativo, è stato introdotto dall'entrata in vigore del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro - modificato ed integrato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

Si ribadisce, tra l'altro, che ai sensi dell'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, modificata ed integrata dal Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262, è vietato adibire al lavoro il minore a determinate attività, indicate in allegato alla legge stessa, che comportano l'esposizione ad agenti nocivi o pericolosi. Tra le attività lavorative vietate sono esplicitamente previste, nel suddetto allegato, le lavorazioni in gallerie, miniere, cave e torbiere e tutto ciò che si svolge nell'industria estrattiva in genere. In deroga al divieto, le attività pericolose indicate dall'allegato citato possono essere esercitate dagli adolescenti per motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo necessario alla formazione stessa, purché sotto la sorveglianza di formatori e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla legge. In ogni caso lo svolgimento di tali attività deve essere autorizzata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, mentre i minori possono essere impiegati anche in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudichino la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.

Per quanto attiene alla normativa specifica del settore minerario si ricorda che, oltre al citato Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in miniera è regolata dal Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 di *Attuazione delle Direttive 92/91/CE e 92/104/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive*. Tale provvedimento ha riordinato la normativa di polizia mineraria, adeguandola alle direttive europee emanate in materia di sicurezza e di prevenzione di infortuni nell'industria mineraria. Esso, inoltre, ha attribuito la vigilanza sull'applicazione delle norme in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori che svolgono attività di tipo minerario, relativamente a *sostanze minerali di prima categoria*, all'ex Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ora Ministero dello Sviluppo Economico, mentre per *le sostanze minerali di seconda categoria*, alle Regioni e Province Autonome.

ALLEGATI

- 1) Legge 17 ottobre 1967, n. 977, *Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti*;**
- 2) Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, *Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro*;**
- 3) Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262, *Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128*;**
- 4) Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*;**
- 5) Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, *Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza ve salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee*;**
- 6) Direttiva 92/91/CE del Consiglio, del 3 novembre 1992, *relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)*;**
- 7) Direttiva 92/104/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1992, *relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)*;**
- 8) Elenco delle organizzazioni datoriali e sindacali cui è stato inviato il presente rapporto.**